

Regolamento sulla celebrazione dei matrimoni civili e sulla costituzione di unioni civili sul territorio di Città di Castello.

Titolo I – Disposizioni generali

Articolo 1

OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili e delle costituzioni di unioni civili nel territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità a quanto previsto dall'art. 106 e seguenti del Codice Civile e dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76 e ss.mm.ii.
2. Tutte le disposizioni previste dal presente Regolamento per il matrimonio civile sono valide ed applicabili anche alla costituzione di unione civile.
3. Nel presente Regolamento la celebrazione del matrimonio civile e la costituzione di unione civile vengono anche definite "cerimonie".
4. La celebrazione del matrimonio civile e la costituzione di unione civile sono attività istituzionali garantite ai cittadini, così come previsto dal Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000).

Articolo 2

LUOGO DEI MATRIMONI CIVILI

1. I matrimoni possono essere celebrati nei seguenti luoghi:
 - sala del Consiglio Comunale (sede centrale del Comune – Piazza Gabriotti, 1);
 - sala della Giunta Comunale (adiacente alla sala del Consiglio - sede centrale del Comune – Piazza Gabriotti, 1);
 - Pinacoteca Comunale (Via della Cannoniera, 22/A);
 - Ufficio di Stato Civile (limitatamente agli orari di apertura al pubblico degli uffici – presso la sede dei Servizi Demografici – Via XI settembre n. 41);
 - fuori dalle sedi comunali nei casi previsti dalla normativa vigente;
 - altri luoghi idonei di proprietà comunale o comunque nella disponibilità del Comune, individuati con i criteri e le modalità di cui al Titolo II del presente Regolamento, previa deliberazione di Giunta Comunale per la costituzione di ufficio distaccato di Stato Civile con carattere di continuità.

Articolo 3

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DEI SERVIZI NELLE SALE COMUNALI

1. Per le cerimonie, sarà applicata la regola dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze.
2. Saranno accettate prenotazioni riferite soltanto a cerimonie da svolgere entro il termine di un anno dalla richiesta.
3. I nubendi per il matrimonio civile o le parti per la costituzione di unione civile, di norma almeno 30 giorni prima della data fissata per l'evento, presentano all'Ufficiale di Stato Civile la richiesta di celebrazione del matrimonio (allegato MC) o la richiesta di costituzione di unione civile (allegato UC). Tale richiesta è confermata all'ufficio di Stato Civile almeno una settimana prima della data stabilita attraverso la compilazione dell'apposito modulo predisposto dall'Ufficio contenente, inoltre, la scelta del regime patrimoniale, le generalità dei testimoni con allegata la copia dei documenti di identità degli stessi (se non residenti nel comune), nonché la prova dell'avvenuto pagamento per il contributo spese, ove previsto.

Articolo 4

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Per le cerimonie civili celebrate in orario di servizio e presso la sede dei Servizi Demografici - Ufficio di Stato Civile (Via XI settembre n. 41), l'ufficio comunale competente è l'Ufficio di Stato Civile stesso.

L'eventuale visita presso la sala del Consiglio Comunale e la sala della Giunta - presso la sede principale dell'Ente - dovrà essere concordata tra i richiedenti e la Segreteria del Sindaco.

2. Ad integrazione di quanto previsto nel presente Regolamento, riguardo le celebrazioni presso la Pinacoteca Comunale, si rimanda al regolamento approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 20/02/2017.

Articolo 5

ALLESTIMENTO ED ACCESSO SALE COMUNALI

1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala o gli spazi pertinenti con ulteriori arredi ed addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.
2. La sala e gli spazi utilizzati dovranno essere restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi per la celebrazione, riservandosi l'Amministrazione di addebitare ai richiedenti il rimborso delle eventuali spese di pulizia.
3. Il Comune di Città di Castello ed il personale dipendente coinvolto nella celebrazione di matrimoni civili o nella costituzione di unioni civili, si intendono sollevati da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.
4. È consentita la possibilità di utilizzare strumenti ed attrezzature musicali per diffondere musica nel corso della cerimonia purché questa non rechi disturbo alla regolare celebrazione del rito e agli altri uffici.
5. Gli interessati potranno inoltrare domanda al Comando Polizia Municipale del Comune al fine di ottenere l'autorizzazione al transito e sosta - di norma di soli due veicoli in occasione di ciascuna cerimonia - nelle aree di circolazione antistanti il Palazzo Comunale e le altre sedi di cerimonie.
6. Sarà cura degli interessati verificare la concomitanza di manifestazioni e/o eventi che interessino le aree limitrofe alle cerimonie in presenza delle quali, il Comune non garantisce la possibilità di accesso e sosta veicolare.

Articolo 6

PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO

1. È consentito gettare riso o petali di fiori solo all'esterno dei palazzi comunali.
2. È fatto divieto al lancio di riso, coriandoli, confetti e qualsiasi altro materiale all'interno della sala utilizzata per la cerimonia e negli atri comunali. Qualora venga trasgredita tale disposizione, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente la sala, la somma a titolo di contributo per le spese di pulizia aggiuntive.
3. Nel caso si verificano danneggiamenti alle sale o alle strutture o al mobilio concessi per la cerimonia, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente l'utilizzo della sala medesima, salvo diverse disposizioni previste nella convenzione per l'utilizzo della sala.

Articolo 7

MATRIMONIO SU DELEGA

1. Nel caso il matrimonio o l'unione civili avvengano su delega di altro comune, oltre alla prescritta documentazione riservata e necessaria all'ufficio di Stato Civile, gli interessati dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione secondo quanto disposto all'art. 3 del presente Regolamento e dovranno comunque rispettare tutte le disposizioni ivi contenute.

Articolo 8

FORMALITÀ PRELIMINARI ALLA CELEBRAZIONE

1. Nel giorno ed all'ora previsti per la cerimonia, per il regolare svolgimento della stessa, dovranno essere presenti, oltre ai nubendi o le parti dell'unione, due testimoni maggiorenni (uno per ciascun nubendo o parte) anche parenti, muniti di documento di identità in corso di validità.
2. In caso di sopraggiunto impedimento di uno o entrambi i testimoni o dell'eventuale interprete o in caso di variazione del regime patrimoniale rispetto a quanto già dichiarato all'Ufficio di Stato Civile

ai sensi dell'art. 3, comma 3, secondo periodo, del presente Regolamento, gli interessati dovranno darne tempestiva comunicazione al predetto Ufficio e comunque tassativamente entro le ore 12 del giorno precedente a quello della cerimonia.

Articolo 9

COSTO DEL SERVIZIO

1. Le cerimonie dei matrimoni e delle unioni civili che si svolgono presso i Servizi Demografici - Ufficio di Stato Civile – in orario d'ufficio, sono gratuite.
2. Per le cerimonie celebrate nelle altre sale del palazzo comunale (sala consiliare e sala della Giunta) e presso la Pinacoteca Comunale, è dovuto il pagamento della somma prevista nella delibera di Giunta annuale di determinazione delle tariffe dei servizi comunali.
3. La prenotazione delle sale comunali (sala del Consiglio e sala della Giunta), non sarà effettiva fino a quando i richiedenti non consegneranno all'Ufficio di Stato Civile la ricevuta di avvenuto pagamento della tariffa prevista.
4. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte, per causa imputabile al Comune di Città di Castello, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme corrisposte, in relazione ai servizi non prestati. Nessun rimborso competerà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti o al gestore del sito individuato come luogo di cerimonia.
5. Per le cerimonie celebrate in siti appositamente individuati come "Ufficio di Stato Civile", il costo e la modalità di pagamento del servizio, sono stabiliti in apposita convenzione. Sarà in ogni caso cura della proprietà dell'immobile (privata o pubblica) comunicare all'Ufficio di Stato Civile il nulla osta alla cerimonia nel luogo di propria pertinenza.

Articolo 10

GIORNATE ED ORARIO DI CELEBRAZIONE

1. Le cerimonie del matrimonio civile e della costituzione di unione civile, in base alla scelta degli interessati, sono subordinate alla disponibilità del Sindaco o suo delegato alla celebrazione nonché alla disponibilità, compatibilmente con le esigenze istituzionali, della sala comunale richiesta.
2. Le cerimonie sono comunque sospese durante le seguenti festività: 1 gennaio; domenica di Pasqua e giorno successivo (lunedì dell'Angelo); 1 maggio; 15 agosto; 1 novembre; 25 e 26 dicembre.

Titolo II – Disposizioni per cerimonie in siti appositamente individuati

Articolo 11

ALTRI LUOGHI PER CERIMONIE CIVILI

1. Oltre alle sale istituzionali (Sala del Consiglio Comunale e Sala della Giunta), all'Ufficio dello Stato Civile presso i Servizi Demografici ed alla Pinacoteca Comunale, possono essere individuati altri luoghi idonei presso strutture private o di proprietà pubblica.
2. Tali siti debbono essere preventivamente individuati quali "uffici di Stato Civile" – previa idonea verifica - con apposito atto della Giunta Comunale e, per queste occasioni, assumono la denominazione di "casa comunale".

Articolo 12

REQUISITI DELLE STRUTTURE PRIVATE O PUBBLICHE

1. I siti, per essere considerati di interesse ed istituzionalmente idonei alla celebrazione di cerimonie, dovranno presentare le seguenti caratteristiche:
 - a) essere situati nel territorio del comune di Città di Castello;
 - b) qualora fossero costituiti da uno spazio aperto, essere necessariamente dotati in loco di un edificio, legato da vincolo pertinenziale, dove istituire l'Ufficio dello Stato Civile di cui all'art. 106 del codice civile e delle direttive emanate con circolari ministeriali;

- c) essere agibili in base alle vigenti disposizioni normative;
 - d) possedere una consolidata ed oggettiva rilevanza storica, culturale, ambientale ovvero turistica ed essere già stati classificati nel PRG vigente parte strutturale ai sensi della DGR 420/2007 e successiva DGR 852/2015 come “edilizia speciale monumentale e atipica” oppure essere vincolati quali beni di interesse culturale ai sensi del titolo primo art. 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
 - e) avere caratteristiche tali da poter ospitare in via immediata la celebrazione dei matrimoni, senza necessità di autorizzazioni, nulla osta e senza dover realizzare opere strutturali o infrastrutturali per le quali l’istituzione della sala per cerimonie non costituisce e non può costituire in alcun modo autorizzazione o titolo abilitativo per l’esecuzione di opere, interventi di manutenzione, ristrutturazione edilizia e cambio di destinazione d’uso, restando fermo, a tal fine, quanto previsto dalle norme vigenti in materia e dalle relative procedure.
2. Nel caso di immobili sottoposti a vincolo ai sensi del Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m.i., la richiesta dovrà essere corredata del parere favorevole preventivo della competente Soprintendenza ovvero delle Soprintendenze, in relazione alla competenza sul bene.

Articolo 13

SOGGETTI LEGITTIMATI A PROPORRE ISTANZA

1. La proposta per l’istituzione di nuove sale per la celebrazione di matrimoni civili può essere presentata da soggetti pubblici e privati purché proprietari dei beni immobili a tal fine offerti o comunque titolari di un vigente rapporto giuridico per l’utilizzo pluriennale della struttura candidata.
2. L’Amministrazione comunale, a seguito di procedure ricognitive interne, può individuare altresì nuove sale per la celebrazione di matrimoni civili presso immobili di proprietà comunale.

Articolo 14

VINCOLO DI DESTINAZIONE

1. Le sedi da destinarsi a sale per la celebrazione di cerimonie, di proprietà di soggetti diversi dal Comune di Città di Castello, devono essere giuridicamente poste nella disponibilità dell’Amministrazione comunale con carattere di esclusività ed in modo continuativo.
2. Nel caso in cui il luogo proposto costituisca porzione di un più ampio sito suscettibile di utilizzi promiscui, il requisito dell’esclusività richiede una precisa delimitazione fisica dello spazio che si intende riservare in via esclusiva alla celebrazione di matrimoni. La continuità della destinazione si considera soddisfatta anche nell’ipotesi di utilizzo frazionato nel tempo, riservando cioè il sito – o una parte del medesimo – alla celebrazione dei matrimoni solo in determinati giorni della settimana o del mese, purché tale destinazione abbia carattere duraturo e comunque non occasionale.
3. Gli orari per la celebrazione dei matrimoni civili, distinti per le giornate feriali, prefestive e festive, fermi restando i limiti di cui all’art. 10, comma 2, sono stabiliti nelle apposite convenzioni sottoscritte tra il Comune di Città di Castello ed i proprietari dei siti ritenuti idonei per l’istituzione di uffici separati di Stato Civile ai sensi del presente Regolamento.
4. È fatto divieto alla proprietà di organizzare in concomitanza della celebrazione dei matrimoni, altro tipo di manifestazione nelle aree immediatamente adiacenti al luogo di svolgimento del rito, allo scopo di salvaguardare la solennità della cerimonia.

Articolo 15

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le istanze di cui all’art. 13, comma 1 devono essere corredate da ogni elemento utile ad illustrare la tipologia dell’immobile proposto, la relativa proprietà, le modalità di utilizzo e la corrispondenza delle caratteristiche dello stesso alle disposizioni del presente Regolamento. Le domande, in particolare, dovranno:
 - indicare la denominazione/ragione sociale del richiedente, completa dei dati relativi (indirizzo, numero di telefono, codice fiscale/partita iva);
 - essere sottoscritte dal legale rappresentante o da altra persona all’uopo incaricata (in caso di inoltro di domanda via PEC, è ammessa anche la sottoscrizione digitale);

- contenere espressa dichiarazione sulla idoneità o non idoneità della struttura per l'accesso di soggetti portatori di handicap;
 - essere corredate dalla planimetria della struttura con identificazione della sala e degli spazi destinati alla celebrazione dei matrimoni, con almeno un accesso privo di barriere architettoniche;
 - essere corredate da dichiarazione di idoneità all'utilizzo per cerimonie e di possesso di tutte le necessarie autorizzazioni.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento ogni altro atto o documento ritenuto necessario ai fini dell'istruttoria.

Articolo 16

ESAME DELLE DOMANDE

1. Le domande presentate sia da parte di soggetti privati che pubblici, saranno valutate da personale del Settore Assetto del Territorio per la verifica del vincolo della classificazione nel PRG vigente parte strutturale ai sensi della DGR 420/2007 e successiva DGR 852/2015 come "edilizia speciale monumentale e atipica" oppure del vincolo di beni di interesse culturale ai sensi del titolo primo art. 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42.
2. L'eventuale istituzione di un separato Ufficio di Stato Civile sarà preceduta anche da un sopralluogo del personale dell'Ufficio di Stato Civile.
3. Nel caso di valutazione negativa, l'Amministrazione comunica al partecipante tale esito, corredato delle relative motivazioni e tale comunicazione costituisce provvedimento di rigetto dell'istanza.

Articolo 17

STIPULA DELLE CONVENZIONI

1. In caso di accoglimento favorevole delle domande di cui all'articolo 16, i rapporti tra il Comune di Città di Castello ed i soggetti proprietari di immobili ritenuti idonei per cerimonie, saranno regolati da apposite convenzioni approvate dalla Giunta Comunale.
2. Nel caso l'individuazione di altri luoghi di celebrazione riguardi immobili di proprietà del Comune di Città di Castello, la deliberazione di Giunta Comunale di istituzione disciplina tutti i conseguenti aspetti organizzativi ed economici, ivi compresa la tariffa che i nubendi devono corrispondere per la celebrazione, prevedendo la destinazione dei corrispettivi, al netto delle spese per il personale impegnato nelle celebrazioni, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del sito di riferimento, al fine di preservarne lo stato di conservazione e garantire il mantenimento dell'interesse per le future celebrazioni.

Articolo 18

CONTENUTO DELLE CONVENZIONI

1. L'atto convenzionale che regola i rapporti tra l'Amministrazione Comunale ed il soggetto privato o pubblico titolare del sito per le cerimonie, ha la durata di 5 anni, senza tacito rinnovo, a decorrere dalla data di stipula.
2. L'atto convenzionale deve prevedere:
 - la durata del rapporto tra le parti;
 - i giorni e gli orari di utilizzo degli spazi per le celebrazioni;
 - le tariffe applicate per le cerimonie;
 - la modalità di presentazione delle domande da parte dei nubendi per l'utilizzo del sito;
 - la competenza per la gestione e l'organizzazione delle cerimonie, fermo restando l'intervento di un ufficiale dello Stato Civile del Comune di Città di Castello – oltre al "celebrante" qualora diverso dal personale dipendente dell'Ente già delegato - durante la cerimonia;
 - l'onere di corrispondere il diritto per la celebrazione del matrimonio direttamente alla proprietà del sito prescelto;

- l'esclusione dell'intervento dell'Ufficiale di Stato Civile e del Comune di Città di Castello da qualsiasi attività di organizzazione della cerimonia che deve essere, pertanto, ad esclusivo carico del soggetto privato o pubblico proprietario del sito;
- le modalità di utilizzo e le eventuali prescrizioni della/e sala/e o comunque degli spazi individuati quali sedi per la cerimonia;
- le modalità ed i termini di pagamento delle tariffe a favore del Comune di Città di Castello;
- l'eventuale modalità di rimborso alle parti della cerimonia, nel caso in cui i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte, per causa imputabile al gestore del sito;
- l'espresso esonero del celebrante e dell'Ufficiale di Stato Civile presenti alle cerimonie per eventuali danni a strutture ed arredi presenti nel sito di celebrazione;
- la clausola risolutiva espressa nel caso di inadempimento delle obbligazioni da parte del soggetto privato nonché una specifica clausola di recesso, in favore del Comune di Città di Castello, esercitabile in ogni momento per comprovate ragioni di pubblico interesse, senza preavviso, penalità, rimborsi e risarcimenti di alcun genere. Analoga clausola di recesso per gravi motivi è inserita in favore del soggetto privato/pubblico, con preavviso di almeno due mesi.

Articolo 19

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di Consiglio Comunale in approvazione.

ALLEGATI:

- ALLEGATO MC: richiesta di celebrazione di matrimonio civile
- ALLEGATO UC: richiesta di costituzione di unione civile